

Circolare di approfondimento n. 18 del 09 maggio 2018

L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PICCOLI IMPRENDITORI

Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di **assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti, agenti di commercio e piccoli imprenditori.**

Nel corso degli ultimi anni, difatti, la Cassazione ha previsto per costoro la possibilità di non essere assoggettati all'imposta, in sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere è il seguente:

"malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap".

La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende, chiaramente, dalla lettura della ratio dell'imposta stessa che è quella di colpire la **capacità contributiva del "business"** che a sua volta deriva dalla **combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali**, sostanzialmente quindi: colpire l' **"esercizio di una attività autonomamente organizzata"**.

La Cassazione ha poi esteso, oltre i professionisti, la possibilità di esonero;

sono difatti, potenzialmente esclusi dall'assoggettamento ad Irap anche:

- **gli agenti di commercio e promotori finanziari** (Cassazione SS.UU., sentenza n.12108/09 e ss.);
- **i broker assicurativi** (Cassazione, sentenza n.10851/11);
- **le piccole imprese** (Cassazione, sentenza n.15249/10, n.21122/10 e n.21123/10).

Le sentenze citate sono solo alcune di quelle, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento.

L'esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che **sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.**

Considerata, quindi, la possibilità offerta dalla Cassazione e tenuto conto delle particolarità che ogni caso può presentare, le scelte che potranno essere operate in sede dichiarativa sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso



è la scelta che **evita l'irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi** del rimborso

non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla



è la **scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all'irrogazione di sanzioni**

È chiaro quindi che ogni situazione impone una valutazione e una scelta, in ogni caso, **qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma DOVRA' restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli riportati nelle pagine seguenti:**

DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' AD IRAP PER PROFESSIONISTI

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a il
..... e residente a Cap in via
Cod.Fisc.

IN QUALITÀ DI

- professionista individuale;
- legale rappresentante dello studio associato/società semplice
..... ,

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studioeusebi srl - s.t.p. dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti;
- è reso consapevole dallo Studioeusebi srl - s.t.p. del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e, TRA LE ALTRE, dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007 e n.12108-12109-12110-12111 del 26 maggio 2009;

RITIENE

- di svolgere l'**attività professionale senza autonoma organizzazione** e, pertanto, di **non essere soggetto passivo dell'Irap**;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studioeusebi srl - s.t.p. di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2017**, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì

Firma

.....

DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' AD IRAP

PER AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI, BROKER ASSICURATIVI E PICCOLE IMPRESE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
e residente a Cap
in via
tel. cell. Cod.Fisc.

IN QUALITÀ DI

- agente di commercio
- promotore finanziario
- broker* assicurativo
- imprenditore individuale

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studioeusebi srl - s.t.p. dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari e delle piccole imprese;
- è reso consapevole dallo Studioeusebi srl - s.t.p. del significato attribuito al concetto di "**Attività autonomamente organizzata**" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 12108-12109-12110-12111/2009, nonché delle sentenze n. 15249/10, 21122/10, 21123/10, 10851/11;

RITIENE

- di svolgere ***l'attività senza autonoma organizzazione*** e, pertanto, di ***non essere soggetto passivo dell'Irap***;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studioeusebi srl - s.t.p. di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2017**, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì

Firma

.....